

Messaggio

numero

6985

data

17 settembre 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 Moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) che si rendono necessarie in relazione alla decisione del 12 marzo 2014 del Gran Consiglio¹.

I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il 12 marzo 2014 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza² sull'iniziativa parlamentare generica presentata da Marco Chiesa e cofirmatari per il gruppo UDC "Aggiornare il moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte".

Nel citato rapporto si postulava l'introduzione di un moltiplicatore unico applicabile a tutti i contribuenti tassati alla fonte, lasciando all'Esecutivo la facoltà di effettuare le modifiche legislative necessarie per implementare le nuove norme.

Dalle discussioni parlamentari si può evincere che la volontà del Parlamento è quella di prevedere un nuovo moltiplicatore unicamente per i lavoratori frontalieri³.

In effetti, i residenti con permesso B (dimoranti) e i permessi G (frontalieri) con rientro settimanale potrebbero sollevare la questione della disparità di trattamento rispetto ai domiciliati se anche per essi si passasse al 100%. Questo non è il caso, dato che per dette categorie di contribuenti il quadro fiscale rimarrà sostanzialmente immutato rispetto ad oggi.

Inoltre, il progetto in preparazione del Consiglio federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa che prevede di sottoporre alla tassazione ordinaria i dimoranti (automaticamente a partire da un certo reddito e su

¹ Comunicato Stampa della Segreteria del Gran Consiglio del 13 marzo 2014, decisioni parlamentari del 12 marzo 2014 del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio ha accolto, con 41 sì, 31 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria (relatrice: Michela Delcò Petralli) favorevoli all'iniziativa parlamentare generica 27 maggio 2013 presentata da Marco Chiesa e cofirmatari per il Gruppo UDC "Aggiornare il moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte", cfr. <http://www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-03-2014-comunicato-stampa-509826602725.pdf>.

² Rapporto di maggioranza del 14 febbraio 2014 della Commissione speciale tributaria sull'iniziativa parlamentare del 27 maggio 2013 presentata nella forma generica da Marco Chiesa e cofirmatari per il Gruppo UDC "Aggiornare il moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte".

³ Estratto del verbale del gran Consiglio della seduta pomeridiana del 12 marzo 2014.

richiesta al disotto) e i quasi residenti (su richiesta) è teso a dare a queste categorie una maggiore possibilità di avvicinarsi alla tassazione ordinaria. A dipendenza dei risultati di questa riforma, la presente modifica legislativa andrà esaminata secondo il principio del rispetto delle normative di rango superiore.

Per quanto attiene l'aliquota effettiva, riteniamo che il 100% sia più vicino al livello d'imposizione nel luogo di residenza dei frontalieri e concorra a coprire i costi d'infrastruttura che, ricordiamo, rientrano nella definizione del ristorno all'Italia.

Valutate le conseguenze finanziarie, amministrative e i rischi legali, che erano già stati esposti alla commissione e sono stati ripresi sia dalla commissione speciale stessa sia nel dibattito parlamentare, riteniamo opportuno allestire delle nuove tabelle da applicare unicamente a questa tipologia di contribuenti.

Dai lavori parlamentari si desume inoltre che occorre stabilire una nuova chiave di riparto che non abbia alcun riferimento diretto a un Comune particolare.

Il principio della parità di trattamento è dunque centrale nel presente disegno di Legge.

Ai frontalieri, in assenza di un domicilio o dimora fiscale in uno specifico comune, non possono essere applicate le stesse regole in uso per i contribuenti assoggettati illimitatamente in funzione di un'appartenenza personale.

In questa sede si ricorda che, a ragione di un'appartenenza economica alla territorialità fiscale cantonale, un frontaliere non è un contribuente illimitatamente imponibile nel Cantone. Egli è quindi imposto limitatamente sul reddito da attività lucrativa esercitata nel Cantone.

Nei rapporti intercomunali, questi principi sono, per analogia, perlomeno per quanto attiene i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente, regolarmente applicati, in quanto si attua l'imposizione al luogo del domicilio fiscale principale, risultando irrilevante il luogo di lavoro.

Dal punto di vista sistematico, in base agli articoli 1 e 274 della LT, il riparto intercomunale del gettito di esclusiva competenza cantonale viene demandato al Cantone. Dopo aver valutato alcune opzioni (nuova chiave di riparto in base alla massa salariale o in base al numero dei dipendenti o in base al numero di cittadini), onde non penalizzare i Comuni che oggi ricevono il riversamento e al fine di far beneficiare altri Comuni del nuovo sistema, si propone che il Governo stabilisca annualmente mediante decreto il riparto comunale dell'imposta alla fonte.

Questo sarà elaborato nel senso di attribuire come finora l'imposta (spettante ai comuni riguardo ai frontalieri con rientro giornaliero) in base a quanto incassato per singolo comune del luogo di lavoro. Inoltre, al fine di ridistribuire più equamente gli introiti, la durata minima di attività effettiva nel comune viene ridotta da 90 a 30 giorni. Questo significa che in caso di cantieri edili con durata lavorativa superiore ai 30 giorni, sarà il Comune ove è situato il cantiere edile ad avere diritto al riversamento dell'imposta relativa. Negli altri casi il riversamento sarà fatto al comune sede dell'azienda.

Al fine di attuare questa nuova redistribuzione si rende necessario modificare alcuni disposti attualmente in vigore come sarà esplicito in seguito.

La possibilità di agire mediante decreto annuale permetterà all'Esecutivo di proporre la soluzione più consona, al fine di attuare da una parte la volontà del Legislativo e dall'altra di adottare un nuovo sistema che sia implementabile da parte dell'Ufficio imposte alla fonte.

Il Gran Consiglio ha pure chiesto l'inserimento di una "provvigione" per la riscossione dell'imposta alla fonte comunale da parte dell'Ufficio cantonale competente, lo scrivente Consiglio ha ritenuto opportuno stabilire una percentuale del 5% in modo di poter far beneficiare effettivamente i Comuni di questa misura e di neutralizzare gli effetti negativi sull'incasso del Cantone dovuti all'innalzamento del moltiplicatore al 100%.

II. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Alfine di poter quantificare l'impatto finanziario di questa misura la Divisione delle contribuzioni ha fatto capo ai dati disponibili delle persone assoggettate alla fonte con rientro giornaliero. Sulla base di questi dati è emerso un maggior incasso totale di circa fr. 20 milioni, di cui:

- circa fr. 7.8 milioni quota parte da riversare all'Italia, in virtù dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 1974;
- circa fr. 4.3 milioni quota parte Cantone (commissione per incasso);
- circa fr. 7.9 milioni quota parte Comuni

Sia la commissione speciale tributaria sia il Gran Consiglio quando discussero e si determinarono sull'iniziativa parlamentare generica "Aggiornare il moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte" erano perfettamente consapevoli del fatto che l'incremento del gettito delle imposte alla fonte derivante dall'adozione di un moltiplicatore comunale del 100% avrebbe comportato un conseguente aumento dell'importo del ristorno all'Italia.

Questo aspetto non può dunque essere ora una sorpresa.

Onde implementare il nuovo sistema, l'Ufficio imposte alla fonte deve modificare il programma di gestione dell'imposta comunale, il costo per detto cambiamento è stato preventivato in fr. 75'000.--.

Non sono previste conseguenze a livello di personale.

III. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LT

Art. 106 cpv. 2

Alfine di potersi scostare, per i lavoratori frontalieri, dal moltiplicatore medio cantonale occorre formulare una riserva a detto disposto. In effetti la norma in vigore prescrive che l'imposta comunale dell'imposta alla fonte è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

Art. 114 cpv. 2 nuovo

In detto nuovo disposto viene, di conseguenza, specificato che per i frontalieri l'imposta comunale corrisponde all'ammontare dell'imposta cantonale. Agendo in tal modo si crea la base legale per l'applicazione di un moltiplicatore al 100% per i lavoratori frontalieri.

Art. 276 cpv. 2

Anche in questo caso occorre, per i lavoratori frontalieri, enunciare una riserva al vigente disposto che prescrive che l'imposta comunale è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. Questa modifica è quindi indispensabile al fine di applicare un moltiplicatore unico del 100% a tutti i lavoratori frontalieri.

Art. 277 cpv. 3bis nuovo

La nuova norma sancisce il principio della nuova chiave di riparto autorizzando il Consiglio di Stato, mediante una delega, a promulgare annualmente il relativo decreto esecutivo. Come già esplicitato nelle considerazioni preliminari, dando seguito alla volontà del Legislativo, questa nuova metodologia sarà implementata in modo da far beneficiare del nuovo sistema alcuni Comuni e nel non penalizzare quelli che già ricevono oggi il riversamento.

Art. 278 cpv. 3

L'emendamento si rende necessario al fine di stabilire l'inizio e la fine dell'assoggettamento dei lavoratori frontalieri, questi due momenti devono essere legati all'esercizio di un'attività lucrativa esercitata nel Cantone. In effetti se si vuole proporre una nuova chiave di riparto l'inizio e la fine dell'assoggettamento non possono più essere connessi con l'acquisizione, rispettivamente l'estinzione, di elementi imponibili nel Comune, come sancito sino ad ora.

Art. 283 cpv. 1 lett. b) abrogata

Come già evidenziato nelle osservazioni preliminari, la nostra intenzione è di stabilire una chiave di riparto nel senso di attribuire l'imposta secondo quanto incassato per singolo comune del luogo di lavoro, ritenuto che l'imposta non è ridistribuita se la durata del cambiamento temporaneo è inferiore a 30 giorni. Il disposto di cui si chiede l'abrogazione prescrive l'esclusione dal riparto per quei Comuni i cui lavoratori frontalieri cambiano temporaneamente il Comune di lavoro quando la durata del cambiamento temporaneo è inferiore a tre mesi. Senza questa modifica non sarebbe attuabile la soluzione di un decreto esecutivo che possa far beneficiare del riparto quei Comuni dove un lavoratore frontaliere esplica un'attività per una durata superiore a un mese.

Art. 296 cpv. 5 nuovo

Analogamente a quanto già attuato con il preventivo 2014, la nuova proposta stabilisce la base legale al fine di poter prelevare una commissione da parte dell'Ufficio imposte alla fonte per il servizio d'incasso effettuato a beneficio dei Comuni. Segnatamente viene sancito il principio secondo il quale l'autorità cantonale trattiene una quota dell'imposta da riversare ai Comuni. La stessa corrisponde, come già evidenziato, alla commissione del 5% che sarà stabilita nel Regolamento della legge tributaria, segnatamente nel nuovo art. 24a cpv. 3.

Entrata in vigore

Si propone di far entrare in vigore le modifiche legislative al 1° gennaio 2015.

Rileviamo da ultimo che le modifiche oggetto del presente messaggio non comportano cambiamenti per quanto riguarda il personale.

Con queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica della LT.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 settembre 2014 n. 6985 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 106 cpv. 2

²Le aliquote d'imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

Art. 114 cpv. 2 (nuovo)

²Per i frontalieri, l'imposta comunale corrisponde all'ammontare dell'imposta cantonale.

Art. 276 cpv. 2

²Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

Art. 277 cpv. 3bis (nuovo)

^{3bis}I frontalieri assoggettati nel Cantone a motivo della loro appartenenza economica, devono l'imposta al Cantone. Il Cantone assegna una quota dell'imposta ai Comuni, in base a una chiave di riparto intercomunale, stabilita dal Consiglio di Stato,

Art. 278 cpv. 3

³In caso di appartenenza economica l'assoggettamento all'imposta comunale comincia con l'inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune e cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale tali elementi sono stati estinti. Fanno eccezione gli immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone, per i quali l'assoggettamento nel Comune di situazione dell'immobile cessa con l'inizio del periodo fiscale

durante il quale sono stati alienati. In quest'ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale. Per i frontalieri l'assoggettamento all'imposta comunale comincia dal primo giorno d'inizio dell'attività lucrativa e cessa con la fine dell'esercizio dell'attività lucrativa nel Cantone.

Art. 283 cpv. 1 lett. b)

b) abrogata

Art. 296 cpv. 5 (nuovo)

⁵Nelle procedure di riscossione dell'imposta alla fonte, l'autorità cantonale trattiene una quota dell'imposta da riversare ai Comuni. Il Consiglio di Stato fissa la quota dell'imposta da trattenere.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.